

## **CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione temporanea a tempo parziale di personale dipendente.**

Il presente atto è stipulato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL comparto regioni enti locali del 22/01/2004, ai fini dell'utilizzo presso il Comune di Grammichele per un periodo predeterminato a tempo parziale dell'Arch. Marcello Zampino, dipendente del Comune di San Michele di Ganzaria, per regolare il rapporto

### **TRA**

Il Comune di San Michele di Ganzaria (CT), in nome e per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto il Dott. Alberto Gagliano in qualità di Responsabile Area Amministrativa, di seguito denominato ente cedente

E

Il Comune di Grammichele, in nome e per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto in qualità di Responsabile del Personale, di seguito denominato ente utilizzatore.

Per la gestione del rapporto di lavoro del dipendente interessato.

### **PREMESSO**

Ai fini di quanto di seguito stabilito le parti danno atto:

CHE a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

CHE il Sindaco del Comune di Grammichele con nota prot. n. 005166 del 09.06.2020 ha chiesto al Comune di San Michele di Ganzaria di autorizzare la prosecuzione del temporaneo utilizzo dell'Arch. Marcello Zampino in servizio in qualità di funzionario direttivo fino al 30.06.2021 presso detto comune;

CHE il funzionario ha manifestato per le vie brevi il suo assenso;

CHE con delibere di Giunta Municipale n. del per il Comune di San Michele di Ganzaria e n. del per il Comune di Grammichele i due Enti hanno autorizzato

l'utilizzo;

### **PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE:**

ART.1 - Rapporto di lavoro - L' utilizzazione da parte del Comune di Grammichele, del dipendente Arch. Marcello Zampino, è attuato ai sensi dell'art. 14 CCNL 2004 il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Grammichele, non dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.

ART.2 .- Durata - L'utilizzo decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente. Per l'eventuale proroga sarà necessaria espressa richiesta da parte del Comune di Grammichele, fermo restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di

ART.3 -Tempo di lavoro di assegnazione - Il dipendente è tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore, presterà servizio presso il Comune di Grammichele per un tempo di lavoro pari a 15 (quindici) ore settimanali e per le restanti 21 (ventuno)ore presso il Comune di San Michele di Ganzaria, con il seguente prospetto: Lunedì per n. 6 ore e Giovedì per n. 9 ore presso il Comune di Grammichele e Martedì per n. 9 ore, Mercoledì per n. 6 ore e Venerdì per n. 6 ore presso il Comune di San Michele di Ganzaria. Restano salvi ed estranei alla presente convenzione gli ulteriori rapporti che potranno instaurarsi tra il dipendente e il Comune di Grammichele nel rispetto della normativa e sull'orario di lavoro e purché ciò non determini nocimento all'Ente di provenienza.

ART.4 -Titolarità del rapporto° - La titolarità del rapporto° organic° rimane a tutti gli effetti giuridici presso il Comune di San Michele di Ganzaria a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Grammichele attiene suo impiego funzionale nell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

Al medesimo dipendente, nei caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 14 CCNL 21/05/2018) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Grammichele, sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione alle ore d'impiego a tempo parziale con oneri a carico del Comune di Grammichele second° le previsioni del citato art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018.

ART.5 - Rapporti finanziari tra Enti- Il Comune di San Michele di Ganzaria corrisponderà al dipendente il trattamento economic° annuo lordo in godimento e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti e gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo. Resta a totale carico del Comune di San Michele di Ganzaria l'indennità di posizione in godimento riproporzionata alle ore di servizio. L'indennità di posizione organizzativa che sarà erogata da parte del Comune di Grammichele potrà essere anticipata dal Comune di San Michele di Ganzaria per la quota parte coincidente con la decurtazione per effetto del riproporzionamento, di quella attualmente in godimento. In tale caso l'indennità sarà liquidata dal Comune di San Michele di Ganzaria fino alla concorrenza dell'importo spettante in godimento, l'eventuale quota riproporzionata sarà rimborsata dal comune di Grammichele all'ente cedente.

Il trattamento economic° sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa dell'Arch. Marcell° Zampino, saranno rimborsati pro quota e mensilmente dal Comune di Grammichele al Comune di San Michele di Ganzaria entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mensile.

ART. 6 Ferie e Malattia- Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Grammichele saranno comunicate al Servizio Personale del Comune di San Michele di Ganzaria.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di San Michele di Ganzaria che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Grammichele.

ART. 7 - Risoluzione - La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

\_ per cessazione rapporto° di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; \_ per scadenza della presente

convenzione;

\_per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

\_recess° unilaterale da parte degli enti convenzionati, dandone comunicazione con un anticipo di gg. 15; \_mancato rimborso da parte del Comune di Grammichele al Comune di San Michele di Ganzaria delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 5.

ART. 8 - Norme finali - Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Letto, approvato e sottoscritto

Li, \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

IL COMUNE DI GRAMMICHELE \_\_\_\_\_

li Dipendente \_\_\_\_\_